



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)
(Provincia di Livorno)



Capoliveri li. 24 Gennaio 2013

LINEE GUIDA OPERATORI ECONOMICI

PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL
COMUNE DI CAPOLIVERI (LI) DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.
(categoria : lavori edili)

**ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI CAPOLIVERI (LI)**

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ART. 7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

ART. 10 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Art. 12 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

ART. 13 - PUBBLICITA'

ART.14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOLIVERI (LI)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (d'ora in poi Codice), è istituito presso il *Comune di CAPOLIVERI* l'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori edili di cui al comma 12 del predetto art.125.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco L'Amministrazione comunale può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di esecuzione di lavori di seguito anche "Lavori" ;

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituiscono le linee guida per la formazione e la gestione dell'elenco, pertanto con lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli esecutori dei lavori, al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni della presente debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione potrà avere durata **triennale**, salva la **verifica annuale** dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art.4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

Gli **esecutori dei lavori** sono iscritti per categorie di specializzazione e classi di importo.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno della categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a €. 40.0000,00

Classe 2 da € 40.000,01 fino a €. 150.000,00

Classe 3 da € 150.000,01 fino a € 200.000,00

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare al Comune di Capoliveri apposita domanda, precisando la classe d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di domanda per l'iscrizione all'elenco, sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o di un consorzio;

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata secondo lo schema **allegato (modello A)**, deve essere indirizzata all'**Ufficio Tecnico comunale Lavori Pubblici - P.zza del Cavatore n. 1 - Capoliveri (LI) 57031**;

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

Requisiti generali:

Per tutte le classi - Compilazione **dell'allegato 1)**;

Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:
--

Per la Classe 1 trasmissione dei seguenti documenti:

Copia D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data odierna, rilasciato dalla competente Cassa Edile, in ottemperanza alla Convenzione nazionale firmata il 15/04/2004. Si precisa che: il Certificato D.U.R.C. non necessariamente deve essere intestato all'Ente, ma dovrà senz'altro attestare la "regolarità contributiva" nel periodo massimo di tre mesi sopra indicato.

Copia Certificato del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., in carta di competente bollo, rilasciato in data non anteriore a cinque mesi, dal quale risultino le persone autorizzate ad impegnare e rappresentare legalmente l'impresa e recante **la dicitura antimafia prevista dall'art. 9 del D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252**;

Per la Classe 2:

Copia D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data odierna, rilasciato dalla competente Cassa Edile, in ottemperanza alla Convenzione nazionale firmata il 15/04/2004. Si precisa che: il Certificato D.U.R.C. non necessariamente deve essere intestato all' Ente, ma dovrà senz'altro attestare la "regolarità contributiva" nel periodo massimo di tre mesi sopra indicato.

Copia Certificato del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., in carta di competente bollo, rilasciato in data non anteriore a cinque mesi, dal quale risultino le persone autorizzate ad impegnare e rappresentare legalmente l'impresa e recante la dicitura antimafia prevista dall'art. 9 del D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252;

Fatturato Globale: Dichiarazione con la quale si attesta il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari alla somma di €. 150.000,00 (intese come valore massimo).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

(Resta inteso che le imprese potranno partecipare a gare per importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) Lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda per un importo complessivo - IVA esclusa -almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco;

b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.)

Per la Classe 3:

Copia del certificato di qualificazione SOA;

Copia D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data odierna, rilasciato dalla competente Cassa Edile, in ottemperanza alla Convenzione nazionale firmata il 15/04/2004. Si precisa che: il Certificato D.U.R.C. non necessariamente deve essere intestato all' Ente, ma dovrà senz'altro attestare la "regolarità contributiva" nel periodo massimo di tre mesi sopra indicato.

Copia Certificato del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., in carta di competente bollo, rilasciato in data non anteriore a cinque mesi, dal quale risultino le persone autorizzate ad impegnare e rappresentare legalmente l'impresa e recante la dicitura antimafia prevista dall'art. 9 del D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252;

REQUISITI RELATIVI LA CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Per tutte le classi - Dimostrazione del possesso di "adeguata" attrezzatura tecnica mediante trasmissione di dettagliato elenco;

Organico medio annuo (escluso imprese individuali)

Dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, pari ad almeno:

Classe 2 almeno n. 2 unità

Classe 3 almeno n. 5 unità

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

ART. 7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione richiesta utilizzando l'apposito **modello A**), esclusivamente in lingua italiana.

ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

L'Amministrazione Comunale, entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, l'Amministrazione Comunale potrà accogliere in modo **parziale** l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha **validità triennale** a decorrere dalla data di approvazione dell'elenco, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

ART. 10 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui ai precedenti art.li, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente articolo.

11.2 Mantenimento dell'iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6. I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre all'Amministrazione Comunale, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Comunale).

Art. 12 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

12.1 Rinnovo

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.

L'Amministrazione Comunale comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

12.2 Estensione

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 6, lettere B e C.

La domanda di estensione dell'iscrizione dovrà essere presentata alla scadenza annuale di rinnovo.

ART. 13 - PUBBLICITA'

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'Amministrazione Comunale degli operatori economici: lavori, servizi e forniture è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune e sul profilo di committente all'indirizzo www.comune.capoliveri.li.it, nonché trasmissione alle Associazioni economiche di categoria.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Amministrazione Comunale gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesta informazioni: *Geom. Giacomelli Romano* (r.giacomelli@comune.capoliveri.li.it) Fax. n. 0565/968060 Tel. n. 0565 967612/42.

Il Responsabile del Servizio LLPP
Geom. Giacomelli Romano